

IMU e TARI al 31 luglio ma insieme al bilancio di previsione?

Nelle bozze del D.L. Rilancio circolate in questi giorni, un elemento di sicuro interesse per gli enti locali è costituito dall'allineamento dei termini per l'approvazione delle delibere tributarie con la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione. Tuttavia la norma va correttamente intesa:

“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (che disponeva il rinvio del termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 giugno), il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che aveva concesso fino al 30 giugno per deliberare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta) e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (che prorogava l'adozione dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 aprile)”.

Orbene, la questione non dovrebbe essere liquidata con un semplice rinvio delle scadenze per la deliberazione. Infatti, le norme abrogate, sia per IMU che per TARI, non consentivano solo termini ampi per portare in Consiglio Comunale i diversi atti (Regolamenti IMU e TARI, aliquote IMU 2020 e tariffe TARI 2020) ma **comprendevano anche una deroga alla regola generale** di contestuale adozione delle tariffe e delle aliquote e del bilancio di previsione, stabilita dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]”.

Infatti la disciplina introdotta dal legislatore per l'IMU 2020 prevedeva:

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1 - Comma 779) “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”

e per TARI 2020 disponeva:

(L. 27-12-2013 n. 147 – Art. 1 – Comma 683-bis) “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (poi spostato al 30 giugno 2020 dall'articolo 107, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

In entrambi i casi il legislatore non ha voluto semplicemente concedere ai Comuni più tempo: le disposizioni hanno introdotto la deroga che consente **l'approvazione degli atti tributari successivamente rispetto all'adozione del bilancio di previsione.**

Il c.d. "D.L. Rilancio", nella versione al momento disponibile e non ancora approvata, **elimina di fatto tali facoltà**, concedendo soltanto un rinvio al 31 luglio della scadenza per deliberare IMU e TARI, ma tornando alla regola generale in base alla quale **tariffe e aliquote devono essere approvate precedentemente o al più contestualmente rispetto al termine di adozione dei bilanci preventivi** (sul punto più volte si è espressa la Corte dei Conti affermando questo principio, delibera Corte Conti Lazio n. 175/2015 e Piemonte n. 110/2017 e Sezione delle autonomie delibera n. 2/CONTR/2011).

Vale quindi la pena esaminare le casistiche che si aprono di fronte agli enti:

- Comuni che alla data di emanazione del c.d. "D.L. Rilancio" hanno già approvato il bilancio: per essi non è possibile pensare ad una limitazione del potere di intervenire successivamente, come previsto dalle norme in vigore al momento dell'adozione del documento previsionale. Coloro che avessero adottato il bilancio prima della data di cui sopra senza IMU e TARI, potranno certamente disporre di un termine per provvedervi, sebbene la norma in corso di emanazione avrà abrogato le disposizioni sopra richiamate. La scadenza più logica a cui pensare è quella del 31 luglio 2020, non esistendo altre fonti normative che prevedano tempistiche diverse (sebbene possa essere più prudente provvedere entro il 30 giugno 2020 che era il termine in vigore prima della conversione in legge del c.d. "D.L. Cura Italia");
- Comuni che alla data di emanazione del c.d. "D.L. Rilancio" hanno iniziato l'iter per approvare il bilancio di previsione: la fase a cui fare riferimento, a parere di chi scrive, coincide con l'approvazione dello schema di bilancio in Giunta. Qualora ciò sia già avvenuto, la legislazione vigente prevedeva la facoltà di posticipare l'adozione delle tariffe IMU e TARI (come visto sopra) e l'Amministrazione può essersi mossa in questa direzione.

È opportuno tenere a mente quanto stabilito dall'articolo 174 comma 2 del D.Lgs. 267/00 *"Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione"*. Occorre, parallelamente, considerare che nel caso rappresentato non si tratterebbe solo di emendare il bilancio di previsione andandone a variare gli stanziamenti in entrata e in spesa, ma di introdurre l'intero processo di conferma dell'assetto tributario (regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote IMU e tariffe TARI). Le tempistiche necessarie agli adempimenti appena citati non possono coincidere con i contenuti tempi di deposito dello schema di bilancio, precedente all'approvazione in Consiglio Comunale. Pertanto qualora il Comune abbia fatto riferimento alle deroghe sopracitate è lecito pensare che esso sia nella condizione di portare a termine l'iter di adozione del bilancio di previsione nei tempi già fissati, provvedendo in un secondo momento, e comunque entro il 31 luglio, all'approvazione di tariffe e regolamenti tributari.

Va da sé che un rinvio totale dell'approvazione del bilancio, con il termine del 31 luglio, e la previsione di una contestuale deliberazione IMU e TARI, rimane la strada certamente più sicura.

- Comuni che alla data di emanazione del c.d. “D.L. Rilancio” non hanno ancora iniziato l’iter per approvare il bilancio di previsione: in quest’ultimo caso la deroga che consente l’adozione degli atti tributari non si rende più applicabile ed il Comune dovrà quindi fare riferimento alla regola generale che prevede l’approvazione delle tariffe contestuale a quella del previsionale, disponendo ovviamente del termine del 31 luglio per adottare tutti gli atti, ma non in forma disgiunta.

In conclusione, la scelta del legislatore di non sostituire le parole “30 giugno” con “31 luglio” nei precedenti provvedimenti, ma di abrogare direttamente gli stessi, non comporta la possibilità per i Comuni di approvare le delibere tributarie successivamente rispetto al bilancio di previsione, come precedentemente era consentito ai sensi delle disposizioni richiamate: il c.d. “D.L. Rilancio” a partire dalla data della sua emanazione cancellerà dunque la facoltà, più volte avversata dalla Corte dei Conti (in assenza di specifiche disposizioni normative), di posticipare l’adozione degli atti tributari.

Se ciò non costituisce un evidente problema per quanto riguarda l’approvazione dell’IMU (le cui regole sono di fatto immutate dal 1° gennaio scorso, come disciplinato dalla L. 160/2019), comporta gravi conseguenze in ambito TARI, dove in molti casi i Piani Finanziari in base al nuovo metodo stabilito da ARERA (MTR), sono ancora lungi dall’essere determinati. Per questi casi, appare opportuno che il Comune valuti la possibilità di provvedere ad una posticipazione dell’adozione del Bilancio di previsione, almeno fino a quando il PEF non sarà validato e il Comune non sarà in grado di stabilire le tariffe del tributo per l’anno 2020.

Simone Pellegrin, Caterina Roncati

NeoPA srl